

Codice di comportamento.

Approvazione del Codice di comportamento in attuazione dell'art. 38 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 5 del 4 gennaio 2002, per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.

Il presente codice comportamentale è disciplinato dalle seguenti leggi e regolamenti:



- a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 " Legge generale sui trasporti e sulla viabilità ";
- c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) dal D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della strada) ;
- e) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- f) dal D.Lvo 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- g) dalla legge 127 del 1997 c.d. *legge Bassanini* e successive integrazioni;
- h) dalla legge 575/61, 646/82, legge 936/82 antimafia e legge 443/85 quadro artigianato;
- i) dalla c.d. *legge Bersani* del 4 agosto 2006 n. 248 art. 6;
- j) dalla delibera Regione Campania n. 474 del 2.02.2001;
- k) dal regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n. 5 del 4.01.2002;
- l) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio di trasporto pubblico non di linea.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1- Principi.

Il conducente svolge il proprio servizio nel modo più efficiente nell'interesse del cliente ed assume le responsabilità connesse al proprio compito. Il suo comportamento deve essere ispirato alla cura del servizio pubblico che gli è stato affidato. Il comportamento del conducente del veicolo adibito all'esercizio del servizio pubblico non di linea è improntato all'osservanza delle leggi, delle norme





che disciplinano il servizio di trasporto, ed in particolare al rispetto della utenza a carattere prevalentemente "turistico" e delle istituzioni e dell'amministrazione che gli affida il servizio. Nell'espletamento del servizio il conducente deve far prevalere l'interesse pubblico sugli interessi privati proprio ed altrui.

Art. 2- Obblighi, comportamenti, del tassista e del noleggiatore.

Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenze ed autorizzazioni, i collaboratori familiari ed i sostituti alla guida hanno l'obbligo di:

1. tenere nel veicolo-oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso- la licenza o l'autorizzazione comunale ed ogni altro atto rilasciato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'esercizio del servizio, in particolare; condizioni tariffarie in vigore, codice di comportamento, carta dei servizi;
2. applicare sull'autovettura in servizio i contrassegni distintivi di riconoscimento specificati nel Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea e disposizioni attuative;
3. tenere a bordo il tariffario, autorizzato e predisposto dal Comune, a disposizione dell'utenza esposto in modo visibile sul retro del sedile anteriore destro e sulla parte anteriore del veicolo, nonché in forma leggibile in lingua italiana, inglese e tedesca;
4. usare la massima cortesia ed attenzione verso tutti i clienti ed in qualsiasi evenienza, e di fornire all'utente, se richiesti, ogni chiarimento in ordine al corrispettivo della corsa;
5. anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica;
6. consentire l'occupazione di tutti i posti a cui è adibito il veicolo omologato;
7. rispettare i turni di servizio e tutte le disposizioni emanate dall'Autorità comunale, in particolare rispettare l'ordine di precedenza (fila) nei posteggi autorizzati e nelle zone di carico, ed essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico ed in prossimità della propria autovettura, senza recarsi in cerca di passeggeri e comunque in grado di rispondere prontamente alle chiamate;
8. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
9. depositare all'ufficio oggetti rinvenuti entro il primo giorno lavorativo successivo al ritrovamento qualunque oggetto dimenticato nella vettura, che non possa essere riconsegnato immediatamente;
10. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada



- extraurbana;
11. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ~~ed al contachilometri~~;
 12. rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
 13. indossare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato: ad esempio per gli uomini, da pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, da pantalone lungo, gonna o gonna-pantalone al ginocchio, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche, evitando l'uso di canotte o abbigliamento similare, bermuda, sandali, ecc.
 14. aderire in ogni caso alla richiesta di trasporto da parte di tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale;
 15. avere cura di tutti gli aspetti in grado di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio reso.


Art. 3 – Divieti.


Nell'esercizio della propria attività è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
- e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- f) effettuare servizi con il tassametro non inserito;
- g) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
- h) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
- i) sostare, a scopo di nolo, al di fuori dei posteggi autorizzati;
- j) consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo;
- k) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;



3





- l) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- m) tenere in esercizio tassametri e contachilometri alterati o manomessi;
- n) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate.

Art. 4 - Obblighi specifici dei conducenti di taxi.

Nell'esercizio della propria attività i titolari di licenza taxi, i loro collaboratori famigliari, i sostituiti alla guida hanno obbligo di:


1. aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona all'interno del territorio comunale, fatto salvo il diritto alla sicurezza del conducente;
2. azionare il tassametro solo dopo che il cliente è entrato nel taxi, tranne quando il servizio è stato richiesto attraverso la postazione telefonica agli stazionamenti;
3. per i servizi che eccedono il perimetro urbano il conducente deve avvertire il cliente del momento in cui deve essere applicata la tariffa extraurbana;
4. attivare l'illuminazione del segnale TAXI nelle ore notturne, quando la vettura è disponibile, nel rispetto dell'art. 152 Dlgs 30aprile 1992 n. 285;
5. seguire, salvo specifica diversa richiesta del cliente, il percorso più economico per recarsi a destinazione;
6. iniziare il servizio nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza;
7. non rimanere alla guida per un periodo superiore alle 9 ore continuative;
8. comunicare al competente ufficio comunale il cambio di domicilio entro una settimana dal suo verificarsi.

Art. 5 - Obblighi specifici per i conducenti di vetture N.C.C.

Nell'esercizio della propria attività i titolari di autorizzazione al noleggio (N.C.C.) ed i loro collaboratori familiari hanno l'obbligo di:

1. accettare la prenotazione del servizio esclusivamente presso la rimessa o la sede del vettore, qualora coincida con la rimessa, e documentare l'avvenuta prenotazione;

 4 



2. riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;
3. non tenere il veicolo in sosta sulla strada, salvo che durante l'esecuzione del servizio che durante l'esecuzione di un servizio;
4. comunicare all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa entro una settimana dal suo verificarsi.

Art. 6 - Obblighi dei viaggiatori.

6.1 - Il viaggiatore deve:

1. mantenere un comportamento rispettoso del vivere civile e tale da non compromettere la sicurezza del viaggio;
2. scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione
3. rispettare il divieto di fumare;
4. allacciarsi le cinture di sicurezza;
5. pagare l'importo della corsa;
6. informare l'autista all'inizio della corsa del percorso desiderato qualora desideri un percorso specifico;
7. informare preventivamente l'autista circa le modalità di pagamento;
8. lasciare una caparra adeguata ai tempo d'attesa qualora desideri far attendere il veicolo.

6.2 - Il viaggiatore non deve:

1. sporcare o danneggiare la vettura;
2. gettare oggetti dal finestrino.

Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

S

5

OK R/

Foto R/

Art. 7 – Interruzione del servizio.

Nel caso in cui il servizio di trasporto deve essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare esclusivamente l'importo corrispondente al percorso effettuato, senza eventuali supplementi richiesti.

Art. 8 – Responsabilità nell'esercizio del servizio.

Restano a carico del titolare della licenza o dell'autorizzazione, dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo, civile agli stessi imputabili a norma di legge.

CAPO II

ILLECITI E SANZIONI



Art. 9 – Responsabilità in ordine alla vigilanza ed alle sanzioni per violazioni al codice di comportamento.

1. Il comanda di Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste di ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni ed è altresì responsabile dei procedimenti di irrogazione delle conseguenti sanzioni, in conformità alle disposizioni contenute nel presente codice.
2. Qualora a seguito di inchiesta, l'ufficio, assunte tutte le informazioni del caso, acquisisca elementi atti ad accertare che una violazione è stata commessa, provvede a redigere apposito processo verbale. Nell'applicazione delle sanzioni l'Amministrazione si atterrà ai seguenti criteri generali:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrati;
 - b) natura e rilevanza dei doveri violati;
 - c) grado di danno o del pericolo causato all'utente o all'Amministrazione ovvero gravità del disservizio determinatosi;
 - d) comportamento del conducente nel biennio precedente;
 - e) ripetuta violazione di un medesimo obbligo.

Il conseguente procedimento sanzionatorio è disciplinato dalle norme degli articoli che seguono.



6



Art. 10 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente codice sono così sanzionate:

- a) con sanzioni amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 285/92 (Codice delle strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione e la revoca della licenza e dell'autorizzazione;
- c) oltre a quanto fin qui previsto, sarà assegnato a carico di ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazione da N.C.C. per ogni infrazione commessa, un punteggio graduato secondo la gravità della violazione, nei casi di più violazioni contestuali si applicherà la sanzione maggiore. Il cumulo di violazioni, con assegnazione di punteggio complessivo pari a 100 (cento) comporterà la revoca di ufficio della licenza o dell'autorizzazione. L'assegnazione del punteggio sarà applicata anche per le violazioni al codice della strada che comporteranno detrazioni di punti dalla patente di guida.

10.1. - Procedimento sanzionatorio.


Il Comando di Polizia municipale, acquisita la notizia di violazione dei doveri indicati nelle precedenti disposizioni, contesta all'interessato per iscritto eventuali addebiti e lo invita a presentare entro 15 giorni dalla comunicazione, eventuali sue osservazioni e prove a discolorpa. L'interessato può chiedere di essere sentito personalmente, ed in tal caso l'ufficio provvederà a comunicare la data ed il luogo di audizione. Il conducente ha diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento e potrà farsi assistere o rappresentare da persona ed organizzazione sindacale di sua fiducia. Trascorso il termine di cui sopra, qualora l'ufficio ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina nei successivi 30 (trenta) giorni la sanzione da adottare a carico dell'autore della violazione, sentita la Commissione di disciplina da nominarsi secondo le modalità stabilite dalla Giunta comunale.

10.2. Misure e provvedimenti -Diffide- Sospensioni.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) **Violazione:** art. 2 numeri 1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,13, art. 3 lettera a,b,d,g,h,j,k, art. 4 numeri 3,4,6, art. 5 numeri 1,2,4.

Sanzione: Diffida alla prima violazione e sospensione della licenza taxi, dell'autorizzazione da N.C.C. o dell'autorizzazione a condurre taxi per 3 (tre) giorni nel

5 7 OR P/ 

caso della seconda violazione, nonché per 10 (dieci) giorni alle successive violazioni;

- **b) Violazione:** art. 2 numeri 7,11,14, art. 3 lettere c,e,i, art. 4 numeri 1,5, art. 5 numero 3.

Sanzione: Sospensione della licenza taxi, dell'autorizzazione da N.C.C., o dell'autorizzazione a condurre taxi, per 3 (tre) giorni in caso di prima violazione, per 10 (dieci) giorni per violazioni successive alla prima, per 30 (trenta) giorni per violazioni successive alla seconda. Inoltre le violazioni di cui alla presente lettera, comporteranno l'assegnazione di 5 (punti) per violazioni successive alla prima;

- **c) Violazione:** art. 3 lettere f,n, art. 4 numero 2.

Sanzione: Sospensione della licenza taxi, dell'autorizzazione da N.C.C., o dell'autorizzazione a condurre taxi, per 15 (quindici) giorni in caso di prima violazione, per 30 (trenta) giorni per violazioni successive alla prima, per 60 (sessanta) giorni per le violazioni successive alla seconda. Inoltre le violazioni di cui alla presente lettera, comporteranno l'assegnazione di 10 (dieci) punti per ogni violazione commessa;

- **d) Violazione:** art. 3 lettere l,m.

Sanzione: Sospensione della licenza taxi, dell'autorizzazione da N.C.C., o dell'autorizzazione a condurre taxi, per 30 (trenta) giorni in caso di prima violazione, per 60 (sessanta) giorni per le violazioni successive alla prima, per 90 (novanta) giorni per le violazioni successive alla seconda. Inoltre le violazioni di cui alla presente lettera, comporteranno l'assegnazione di 20 (venti) punti in caso di prima violazione, 30 (trenta) punti per violazioni successive alla prima.

2. Il periodo temporale di riferimento per l'applicazione delle sanzioni che precedono, è stabilito in relazione all'ultimo quinquennio. Il periodo di riferimento dei cinque anni decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente codice.



3. Le sanzioni che precedono verranno comminate anche nel caso di violazioni commesse da collaboratori, dipendenti, o sostituti.

4. Le sanzioni previste dal presente regolamento saranno irrogate nel rispetto della vigente normativa e, in quanto compatibili, con quanto statuito dalla legge del 24 novembre 1981 n. 689 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 11 - Sospensione della licenza



8



1. La perdita dei requisiti previsti per l'esercizio della attività di trasporto pubblico non di linea, determina la sospensione immediata della licenza o dell'autorizzazione, fino al provvedimento definitivo.
2. L'autorità amministrativa riserva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione fino ad un massimo di 18 (diciotto) mesi sentita la Commissione di disciplina, nel caso in cui i titolari si rendano protagonisti di episodi di violazione verso persone, animali, e cose anche nelle more della definizione dell'eventuale procedimento penale.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Revoca della licenza

1. Oltre a quanto già previsto dall'art. 34 del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea del 2002, l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione anche nei seguenti casi:
 - a) quando a seguito di provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 2.2. comma 1, da ciascun titolare sia stato accumulato almeno 100 punti;
 - b) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;
 - c) accertati servizi abusivi di linea;
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.




CAPO III **NORME TRANSITORIE**

Art. 13 – Norma transitoria

Per gli eventuali servizi pubblici non di linea diversi dalle autovetture, valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente codice.

Art. 14 - Abrogazione di norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente codice si intendono revocate tutte quelle disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.



 ,  

Art. 15- Applicazione del regolamento

Il corrente codice di comportamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione nei modi e nei termini di legge.

Commissione consultiva Trasporti

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S.M. Supic', written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. J. J.', written in a cursive style. Above the signature are the initials 'Oh P'.